

Statuto dell'Associazione
“L'ALTRA NAPOLI - Associazione Napoletani dentro - O.N.L.U.S.”

DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita, nel rispetto delle previsioni dell'art. 10, D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "L'ALTRA NAPOLI - Associazione Napoletani dentro O.N.L.U.S." (nel seguito denominata semplicemente Associazione).

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma.

SCOPO

Articolo 3

L'Associazione, nel rispetto delle norme di legge in materia di associazioni non lucrative di utilità sociale, non ha – neanche indirettamente - scopo di lucro, e, persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza sociale, di beneficenza e di istruzione, di promozione della cultura e dell'arte, di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui al D.lgs. 22 gennaio 2002 n° 42 e successive modificazioni, di divulgazione scientifica rivolte alle realtà sociali più svantaggiate sotto il profilo economico, culturale e familiare esistenti nella città di Napoli e nella sua Provincia.

L'Associazione – anche valorizzando le esperienze fatte dai propri soci e da chiunque, secondo competenza, condivide le finalità associative, anche in collegamento con altre istituzioni pubbliche o private italiane o estere aventi finalità comuni – ha come scopo principale ed esclusivo lo sviluppo, attraverso azioni concrete, di:

- progetti di assistenza sociale e socio sanitaria in favore di individui e nuclei familiari disagiati;
- progetti di istruzione e formazione finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di individui in condizioni di disagio;
- progetti di recupero urbano e sociale di realtà territoriali svantaggiate;
- progetti di studio e ricerca finalizzati all'individuazione ed alla conoscenza delle cause di fenomeni sociali quali la delinquenza ed il degrado socio culturale di realtà territoriali svantaggiate;
- progetti di salvaguardia, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico ed artistico meritevoli di tutela secondo le vigenti leggi dello Stato;
- progetti di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali ad esclusione di ogni attività abituale direttamente o indirettamente assimilabile alla raccolta ed al riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7, D.lgs. 5 febbraio 1997 n° 22;
- progetti di promozione della cultura e dell'arte;

- progetti di tutela dei diritti civili, di promozione della legalità e della solidarietà sociale. L'Associazione, in via propedeutica ed al fine di realizzare concretamente il sopracitato scopo associativo, si impegna - tra l'altro - a:
 - sensibilizzare il Governo e l'opinione pubblica nazionale sulla reale situazione di emergenza a Napoli e nella sua provincia, organizzando incontri, dibattiti, pubblicazioni, studi o altre iniziative ed interagendo con gli esponenti locali dell'economia, della cultura e della comunicazione;
 - elaborare un elenco di proposte concrete e di immediata attuazione per contrastare la criminalità, ivi comprese iniziative di riforma del diritto, avvalendosi anche del contributo di esperti nelle materie giuridiche e prendendo spunto anche da casi di successo in altri Paesi;
 - sollecitare le Istituzioni nazionali e locali perché adottino misure specifiche per il ripristino di condizioni normali di legalità e per il rilancio economico e sociale;
 - elaborare, con il supporto di esponenti del mondo dell'economia e delle imprese, un manifesto di proposte per il rilancio economico, sociale e culturale della città di Napoli e della sua provincia, sviluppando progetti specifici da sottoporre a possibili investitori pubblici e privati.

Qualsiasi attività, progetto o iniziativa, anche di raccolta pubblica di fondi attraverso la vendita di oggetti di modico valore, è posta in essere solo ed esclusivamente per fini diretti o indiretti di solidarietà sociale connessi al raggiungimento dei citati scopi associativi e deve prevedere benefici esclusivamente nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altri soggetti che perseguono fini comuni, anche attraverso gemellaggi, collegamenti operativi e ogni altro strumento ritenuto opportuno.

Non rientrano nell'oggetto sociale dell'Associazione – e, pertanto, l'Associazione non svolgerà – attività diverse da quelle sopra elencate, se non, ed in quanto, ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non ha collegamenti ad alcun partito o movimento politico o confessionale.

DURATA

Articolo 4

La durata dell'Associazione viene stabilita fino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci presa con la maggioranza prevista dalle norme statutarie.

SOCI

Articolo 5

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che abbiano raggiunto la maggiore età, siano di accertata moralità e che abbiano interesse agli scopi associativi e la cui

domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia accettata dal Consiglio Direttivo.

Sono principalmente invitati a partecipare:

- esponenti della società civile, del mondo economico e delle libere professioni, della cultura e dello sport che, nati e cresciuti in Campania ed anche residenti altrove, abbiano a cuore il rilancio economico e sociale della città e della provincia di Napoli.
- soggetti legati a Napoli da motivi familiari o affettivi.

Articolo 6

L'Associazione consta di tre categorie di soci:

- a) SOCI FONDATAORI: sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione - ivi inclusi i firmatari dell'atto costitutivo - e al suo iniziale sviluppo;
- b) SOCI ORDINARI: sono coloro che, nell'ambito delle attività associative, si impegnano a dare il proprio sostegno professionale e morale nei limiti delle proprie possibilità e nell'ambito delle proprie funzioni per il conseguimento degli scopi sociali;
- c) SOCI ONORARI: sono coloro che, in virtù di riconosciuti meriti in campo sociale, giuridico, scientifico, economico, artistico o sportivo, nonché di riconosciute e indubie caratteristiche di integrità e indipendenza, sono invitati a essere tali dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti ad accettare ed osservare senza riserva lo Statuto e tutte le Deliberazioni emanate dal Consiglio Direttivo.

La nomina dei Soci Onorari e dei Soci Ordinari è demandata al Consiglio Direttivo su proposta di uno dei suoi membri.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, senza alcuna differenza di trattamento fra le eventuali categorie di soci in relazione ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 7

Per diventare Soci Ordinari occorre inoltrare domanda, anche per via elettronica, al Presidente dell'Associazione.

In tale domanda andrà precisato, oltre ai dati anagrafici completi, che il richiedente si impegna a osservare lo Statuto e la disciplina di socio dell'Associazione; il Segretario potrà predisporre un modulo di iscrizione e richiedere con esso ulteriori dati o dichiarazioni.

La domanda di iscrizione sarà presa in considerazione nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo (il quale potrà delegare i relativi poteri ad uno e più consiglieri) che, in caso di mancata accettazione, non sarà tenuto a motivare la propria decisione.

Articolo 8

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo il diritto di recesso dei soci.

Articolo 9

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso del socio;
- b) per recesso comunicato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

Inoltre, a carico del socio, che, nella sede dell'Associazione o fuori da essa, abbia commesso azioni ritenute disonorevoli e la cui condotta e contegno abituale costituissero ostacolo al buon andamento dell'Associazione o che non osservasse lo Statuto e tutte le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, potranno essere presi, a seconda delle gravità, i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione o censura;
- b) sospensione temporanea;
- c) radiazione.

Detti provvedimenti sono applicati dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno dei suoi membri, secondo i principi generali sanciti dal presente statuto.

Articolo 10

L'esercizio dei diritti sociali compete ai soci regolarmente iscritti al libro soci.

Articolo 11

L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà accettare il contributo, monetario o di altra natura (il cui importo minimo dovrà essere determinato dal Consiglio Direttivo), di soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che non siano soci dell'Associazione, anche residenti a Napoli o nella provincia di Napoli. A fronte del loro contributo, tali soggetti cosiddetti "Sostenitori" avranno il diritto di essere informati, con le modalità e tempi decisi di volta in volta dal Consiglio Direttivo, delle attività, delle finalità, dei programmi e dei risultati eventualmente raggiunti dall'Associazione.

Articolo 12

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente; e i Vicepresidenti;
- il Segretario.

L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nei limiti di cui al presente Statuto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, Onorari e Ordinari.

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo ed emana le linee programmatiche dell'attività associativa. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può avere più di dieci deleghe.

Le deleghe devono essere depositate dal socio che le ha ricevute prima dell'inizio dell'Assemblea. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito il trasferimento delle deleghe ricevute. E' ammesso il voto a mezzo posta inoltrando la

scheda di voto con raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo, anche in via elettronica, al Presidente dell'Associazione.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, qualora questi lo richieda, da un altro socio designato dai presenti a presiederla, preferibilmente scelto tra i Vicepresidenti.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto e quelle relative alla nomina delle cariche sociali devono essere approvate, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci presenti, fermo restando che le modifiche di cui al presente punto si intenderanno approvate soltanto qualora tra i voti favorevoli sia ricompresi almeno la maggioranza dei voti dei Soci Fondatori.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci fermo restando che tale deliberazione si intenderà approvata soltanto qualora tra i voti favorevoli siano ricompresi almeno i tre quarti dei voti dei soci fondatori.

In caso di parità dei voti si dovrà procedere ad un'altra immediata votazione, che potrà essere anche ripetuta, fino ad un massimo di due volte, per poter raggiungere la citata maggioranza.

Articolo 15

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due consiglieri, ovvero su richiesta di un decimo dei soci almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e in un luogo deciso dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso in base all'ordine del giorno.

In via straordinaria l'Assemblea potrà essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata ai soci dal Presidente a mezzo lettera, anche elettronica, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Nella convocazione devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Anche in mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si intenderà regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci. Tuttavia in tale caso, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni dell'Assemblea possono altresì tenersi in teleconferenza o videoconferenza purché:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare i

risultati delle votazioni;

- (ii) siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il Segretario;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale e simultaneamente alla discussione, di trasmettere e/o visionare documenti;
- (iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, nei quali affluire e la riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno trascritte in appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 16

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sulle modifiche al presente statuto;
- b) sul programma generale dell'Associazione;
- c) sull'elezione e sulla determinazione del numero dei componenti delle cariche sociali, fermo il disposto del successivo Articolo 19;
- d) sui rendiconti finanziari;
- e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre e massimo di tredici membri eletti fra i soci.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente determinandone i poteri e le mansioni

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i consiglieri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione di una nuova Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea; è responsabile dell'amministrazione, predispone e sottopone all'Assemblea per l'approvazione i rendiconti programmatici e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci Ordinari e sulla nomina dei Soci Onorari, e sull'accettazione o meno di versamenti da parte dei Sostenitori di cui all'Articolo 11 e sull'adozione di un eventuale regolamento organizzativo; patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici che siano stati costituiti e assume, nomina e licenzia il personale o collaboratori, stabilendone le mansioni, le remunerazioni e quant'altro.

Il Consiglio Direttivo può delegare una o più delle proprie funzioni a ciascuno dei suoi componenti, determinando i limiti della delega, nel rispetto in ogni caso dei limiti di legge.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice-Presidenti, di uno o due Segretari ed eventualmente di un Tesoriere.

La carica di Presidente, Vice-Presidente, Consigliere, e Tesoriere è svolta a titolo gratuito.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno tre giorni prima di ciascuna riunione, salvi i casi di urgenza, in relazione ai quali detto termine potrà anche non essere rispettato.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza dal Vice-Presidente più anziano di età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei membri e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, fatti salvi i casi in cui è richiesta una diversa maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede dell'associazione l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dall'associazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza – in fonia o in fonia e video – a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte in appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

I componenti che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo stesso a maggioranza semplice.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, vigila sulle attività associative e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente ha funzione di coordinamento e di custodia dei documenti e dei libri sociali e provvede a far osservare le disposizioni statutarie e la disciplina associativa.

In caso di urgenza il Presidente può agire con i poteri del Consiglio Direttivo ed avrà l'obbligo di sottoporre le operazioni realizzate alla ratifica del successivo Consiglio Direttivo che dovrà essere convocato entro e non oltre sette giorni.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente è sostituito dal Vice-Presidente più anziano di età. In caso di vacanza spetta al Consiglio Direttivo nominare fra i suoi membri un nuovo Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

L'assemblea potrà nominare un Collegio dei Revisori, ove ritenuto opportuno o richiesto ai sensi della normativa applicabile, che sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, dalle somme accantonate derivanti dagli avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che le sia pervenuta a titolo legittimo.

Le entrate sono costituite dalle quote per l'iscrizione all'Associazione, da eventuali contributi riconosciuti da enti o persone pubbliche o private, dagli attivi di gestione e da qualsiasi altro provento pervenuto a titolo legittimo.

I versamenti effettuati dai soci a favore dell'Associazione non sono rivalutabili né trasmissibili sia per atto tra vivi sia per causa di morte e non sono rimborsabili neppure per recesso, per esclusione o per scioglimento dell'Associazione.

Articolo 24

L'Associazione annualmente redige ed approva un bilancio con le maggioranze di cui al precedente articolo 14. Il bilancio dovrà essere messo a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno sette giorni prima dell'adunanza. L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitali durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative aventi oggetto affine che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa determinazione imposta dalla legge.

PREVISIONI FINALI

Articolo 26

Qualunque controversia sorgesse tra i soci, tra i soci e l'Associazione, o tra l'Associazione e i suoi organi in relazione ai rapporti di associazione che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Articolo 27

Per quanto non previsto da questo statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.